



*Castellana Sicula, 10 settembre 2019*

*Ill.mo*

***On.le Orazio Ragusa***

*Presidente della*

*III Commissione Attività Produttive*

*protocollo.ars@pcert.postecert.it*

*Commissione\_III@ars.sicilia.it*

**Oggetto: proposta di modifica del DDL 3/2017 del 27/12/2017;**

*Onorevole Presidente,*

la proposta legislativa che si sottopone all'esame di Codesta Commissione per la successiva approvazione da parte dell'Assemblea legislativa siciliana è una prima risposta allo spopolamento delle zone montane siciliane.

Si tratta di una **Legge obbiettivo da incorniciare all'interno di provvedimenti statutariamente previsti** per il complessivo miglioramento della qualità della vita di popolazioni che da anni subiscono una emarginazione economica e non solo.

Si cerca in tal modo di arrestare l'emorragia delle attività imprenditoriali che non hanno più trovato un contesto ambientale favorevole e si prevedono misure agevolative per attrarre nuovi insediamenti operativi e legali nei territori in questione.

Il risultato finale deve essere costituito da un consolidato ritorno alle assunzioni indispensabili alla tenuta di quella ricchezza immateriale che al momento trova sbocco solamente nella emigrazione.

Come è noto e documentato questa catastrofe sociale è anche la conseguenza della sistematica sottrazione di risorse finanziarie che lo Stato ha effettuato a danno della Sicilia.

Per contestualizzare questa proposta legislativa è utile riferirsi alle profonde considerazioni

contenute nella "Relazione sulla situazione Economica della Regione Siciliana 2015", di cui si riportano gli spunti più significativi:

### **La distribuzione regionale della spesa pubblica nel periodo 2000-2014**

*"Nell'area centro-settentrionale sia la quota di spesa corrente che quella in conto capitale superano in tutto il periodo (ad eccezione del dato di spesa in conto capitale del 2012) la quota della popolazione residente. Situazione specularmente opposta si riscontra nel Mezzogiorno che risulta molto penalizzato soprattutto per la componente corrente, che costituisce la parte rilevante della spesa e che evidenzia la forbice più ampia, nonostante il recupero realizzato fino al 2008.*

*La spesa pubblica corrente dovrebbe in teoria essere distribuita tenendo conto delle caratteristiche individuali dei cittadini (età, condizione personale, socio-economica, ...), al fine di rendere effettivo il godimento dei diritti di cittadinanza relativi alla salute, all'istruzione, all'assistenza sociale (artt. 32, 34 e 38 Cost.). Considerato che la condizione socio-economica dei residenti meridionali è mediamente peggiore, la spesa pubblica pro capite nel Mezzogiorno dovrebbe assumere valori almeno uguali a quelli delle regioni centro-settentrionali. Invece, il confronto tra il peso demografico delle regioni italiane e la quota di spesa pubblica corrente ad esse di fatto attribuita evidenzia vistose disparità tra i territori*

*Nelle figg. 2 e 3 sono riportati i dati relativi a ciascuna regione della popolazione residente e della spesa pubblica corrente come quote rispetto al totale nazionale. Le regioni collocate lungo la bisettrice ricevono un ammontare di risorse esattamente proporzionale alla popolazione residente, mentre quelle collocate al di sopra (sotto) fruiscono, rispetto alla popolazione residente, di una spesa corrente più alta (bassa). Dai due grafici, relativi rispettivamente alle regioni piccole e grandi, emerge che nel periodo 2000-2014 la spesa pubblica corrente si è distribuita tra le regioni favorendo, più o meno marcatamente, la maggior parte di quelle centro-settentrionali, a danno di quelle meridionali*

*Il Mezzogiorno ha ricevuto una quota di spesa pubblica corrente (29,2%) inferiore di 6 punti percentuali al proprio peso demografico (35,2%), subendo uno svantaggio del 17%. In particolare le regioni a statuto speciale del Sud, al contrario di quelle del Nord, non risultano destinatarie di quote di spesa superiori alle quote di popolazione, ma mentre per la Sardegna lo scarto percentuale è in valore assoluto molto ridotto (-4,7%), per la Sicilia risulta decisamente più elevato (-15,0%). Le regioni che presentano un maggior svantaggio sono la Campania e la Puglia.*

*Esaminando il dettaglio per settore di intervento, emerge che nell'area meridionale le quote di spesa che superano significativamente il peso demografico sono attinenti ai servizi idrici e agli interventi ambientali e sul territorio. Gli svantaggi più marcati invece si rilevano, oltre che per i servizi generali, per gli interventi sulle reti, per le politiche sociali e la sanità, che rappresentano i settori che hanno un maggior peso nell'area centro-settentrionale. Nel confronto regionale quote di spesa relativa particolarmente elevate per il settore della conoscenza e della cultura si registrano nelle due province autonome di Trento e Bolzano, per il settore della sanità in Valle d'Aosta, Lombardia e nelle due province, che mostrano i vantaggi più elevati anche nei servizi idrici con Molise, Calabria e Sardegna.*

*In questo quadro la Sicilia presenta un profilo settoriale della spesa in linea con quello del Mezzogiorno con svantaggi più marcati nella spesa per gli interventi sulle reti e per le politiche sociali, oltre che per i servizi generali, la mobilità e la sanità, mentre la spesa per i servizi idrici*

*risulta molto più che proporzionale all'incidenza della popolazione*

*Le regioni che nel periodo della crisi hanno sperimentato una diminuzione dell'indicatore sono alcune regioni del Centro Nord, come la Liguria, la provincia di Trento, la Lombardia, l'Emilia Romagna, la Toscana e l'Umbria, che presentano sia prima che dopo valori positivi, ovvero quote di spesa superiori al peso demografico (primo quadrante della Fig. 4). **Mentre tra le regioni con valori negativi dell'indicatore, tutte le regioni meridionali mostrano un aumento del valore nel periodo della crisi con l'unica eccezione della Sicilia, il cui indicatore passa da -14,5% a -15,5% evidenziando un ulteriore calo della quota di spesa corrente in rapporto agli abitanti dell'Isola.***

Si ritiene utile inoltre riproporre che nel DEFR 2017/2019 è riportata analiticamente l'importo dovuto dallo Stato alla Sicilia solamente per l'IRPEF dal 2003 al 2014 : si tratta di 30 miliardi.538 milioni di euro.

Recentemente anche la Confindustria (Check-up Mezzogiorno, Confindustria e SRM, luglio 2019) ha confermato che il Sud soffre per l'ingente ed ingiustificata spesa pubblica delle regioni del centro nord. Infatti rispetto ai 18.954 euro annui pro capite dei residenti del centro nord, si contrappongono i 14.050 di euro degli abitanti a sud di Roma. Su un quotidiano isolano (Giornale di Sicilia) è stato quantificato che alla Sicilia ogni anno, in conseguenza di questo favore finanziario concesso ad alcune regioni italiane, sono sottratti 25 miliardi di euro di spesa pubblica ogni anno.

Questa Legge obbiettivo pertanto non può essere considerata una iniziativa di favore ma al contrario il primo avvio di una serie di iniziative legislative rispondenti alla corretta applicazione dello Statuto siciliano ed alla corretta applicazione dei complessivi rapporti con lo Stato.

La Giunta regionale con le delibere nn. 197 del 2018 e 286 del 2015 ha puntualmente definito le decisioni del Governo regionale e si auspica che i due testi siano coordinati in una unica proposta legislativa da sottoporre all'ARS.

La attesa nuova pronuncia legislativa oltre che consentire la copertura finanziaria della presente proposta di Legge avvierebbe il percorso di integrale revisione dei tre accordi stipulati con lo Stato del 2014, nel 2016 e nel 2017, accordi sui quali gravano fondate perplessità non solamente di natura politica.

Le misure agevolative che si intendono proporre per le zone montane, inoltre, non costituiscono un aiuto di Stato in quanto, giusta la sentenza della Corte di giustizia C-88/03 del 6 settembre 2006, si realizzano nel pieno rispetto delle seguenti condizioni:

- a) che sia stata adottata da un'autorità territoriale dotata, sul piano costituzionale, di uno statuto politico e amministrativo distinto da quello del governo centrale;
- b) che la decisione sia stata presa senza possibilità di un intervento diretto da parte del governo centrale in merito al suo contenuto;

c) che le conseguenze economiche di una riduzione dell'aliquota nazionale applicabile alle imprese presenti nella regione non devono essere compensate da sovvenzioni o contributi provenienti da altre regioni o dal governo nazionale.

Al fine di potere dare pronta attuazione alla presente proposta legislativa e nelle more che si definiscano i rapporti finanziari tra Stato e Regione, propedeutici alla copertura finanziaria, così come comunicato dall'assessore all'Economia, che avrebbe individuato una parte di copertura finanziaria (se pur simbolica) con "decreto dell'Assessore all'Economia e dell'Assessore alle Attività produttive entro trenta giorni dalla emanazione della presente Legge sarà individuato il prevedibile impegno finanziario richiesto e la relativa copertura".

Tutto ciò premesso per portare alla Sua cortese attenzione la seguente proposta di modifica integrale del DDL di cui in oggetto, affinché lo stesso - con le opportune modifiche che gli Onorevoli componenti vorranno apportare - **venga fatto proprio della Commissione da Lei presieduta ed incardinato, nel più breve tempo possibile, nei prossimi lavori d'Aula.** Tuttavia, restiamo a disposizione a potere dare il nostro modesto contributo per la stesura definitiva dell'articolo

Con stima.

Vincenzo Lapunzina  
*Associazione "Il Caleidoscopio"*

Alberto Virga  
*Consorzio Centro Commerciale Naturale di Gangi*

Antonio Polito  
*Consorzio Centro Commerciale Naturale di Petralia Sottana*

Salvatore Cassisi  
*Consorzio Centro Commerciale Naturale di Polizzi Generosa*

Vincenzo Spinelli  
*Consorzio Centro Commerciale Naturale di Nicosia*

Giuseppe Cità  
*Responsabile di zona della Confesercenti*

Calogero Spitale  
*Responsabile di zona della CGIL*

Giuseppe Profita  
*Responsabile di zona di CASARTIGIANI*

Salvatore Bartolotta  
*Coordinatore dei Borghi più Belli d'Italia – Sicilia*

Salvatore Bivona  
*Presidente Cidec Sicilia*

Lidia D'Angelo  
*Presidente associazione Pro Piano Battaglia e Madonie*

**Si allega** emendamento al DDL n° 3/2017 del 27 aprile 2017 - istituzione delle  
Zone Franche Montane

# EMENDAMENTO DISEGNO DI LEGGE

N° 3/2017 del 27 aprile 2017

## ISTITUZIONE DELLE ZONE FRANCHE MONTANE

VISTO l'art. 44 , 2° comma della Costituzione ;

VISTO l'art. 174 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea;

VISTO l'art. 27 , 2° comma , della Legge 5 maggio 2009, n.42

VISTI gli articoli 14, 17, 20, 36, 37, 38 e 42 dello Statuto della Regione Siciliana

VISTO l'art. 79 del D.lgs n. 118/2011 ;

CONSIDERATI gli uniformi orientamenti comunitari riguardo alle prerogative delle Regioni a Statuto speciale ed in particolare la sentenza della Corte di giustizia C-88/03 del 6 settembre 2006;

ACQUISITO il parere rilasciato congiuntamente dagli Uffici legislativi dell'ARS e della Regione Siciliana ;

Su proposta della III Commissione Attività produttive si emana la seguente Legge:

### *Art.1*

#### *Ambito di applicazione*

Ai fini della individuazione delle Zone Franche Montane si adotta la definizione di "Aree di montagna particolarmente svantaggiate" già utilizzata dal CIPE alla stregua della quale sono così definite quelle aree relative ai Comuni nei quali oltre il 50 per cento della superficie totale è posto ad altitudine di almeno 500 mt. sul livello del mare, con una popolazione residente inferiore a 15 mila abitanti, o porzioni di aree comunali densamente edificate, poste sempre al di sopra dei 500 mt slm - con popolazione residente sempre inferiore a 15 mila abitanti - e costituenti nuclei storicizzati dove sono presenti fenomeni di spopolamento calcolati in funzione dell'andamento demografico di tali aree con dati storici certi negli ultimi 50 anni.

## Art. 2

### *Territori montani*

L'individuazione dei territori di cui all'articolo 1 è effettuata con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore per l'Attività Produttive, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente Legge.

## Art. 3

### *Caratteristiche dei benefici*

a) esenzione dalle imposte sui redditi per i primi tre periodi di imposta. Per i periodi di imposta successivi, l'esenzione è limitata, per i primi cinque al 60 per cento, per il sesto e settimo al 40 per cento e per l'ottavo e nono al 20 per cento. L'esenzione di cui alla presente lettera spetta, a decorrere dal periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2020 e per ciascun periodo d'imposta, maggiorato di un importo pari a euro 5.000, ragguagliato ad anno, per ogni nuovo assunto a tempo indeterminato, residente all'interno del sistema locale di lavoro in cui ricade la zona franca montana;

b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive, per i primi tre periodi di imposta per ciascun periodo di imposta, del valore della produzione netta;

c) esenzione dalle imposte municipali proprie a decorrere dall'anno 2020 e fino all'anno 2025, per gli immobili siti nelle zone franche montane posseduti o utilizzati dai soggetti di cui al presente articolo per l'esercizio delle nuove attività economiche;

d) esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente, per i primi cinque anni di attività, nei limiti di un massimale di retribuzione definito con decreto del Ministro del Lavoro e della previdenza sociale, solo in caso di contratti a tempo indeterminato, o a tempo determinato di durata non inferiore a dodici mesi e a condizione che almeno il 30 per cento degli occupati risieda nel sistema locale di lavoro in cui ricade la Zona Franca Montana. Per gli anni successivi l'esonero è limitato per i primi cinque al 60 per cento, per il sesto e settimo al 40 per cento e per l'ottavo e nono al 20 per cento.

L'esonero di cui alla presente lettera spetta, alle medesime condizioni, anche ai titolari di reddito di lavoro autonomo che svolgono l'attività all'interno della Zona Franca Montana.

*Art. 4*

*Aliquote IVA*

Alle attività produttive che hanno la sede operativa ed il domicilio fiscale nelle aree disciplinate dalla presente Legge si applicano aliquote IVA agevolate e diversificate in relazione alla loro classificazione in micro, piccole, media e grandi imprese.

Alle restanti attività produttive si applica l'aliquota IVA del 21 per cento.

*Art. 5*

*Beneficiari*

Le agevolazioni della presente Legge possono essere fruite anche dalle piccole e microimprese che hanno avviato la propria attività in una Zona Franca Montana antecedentemente al 1° gennaio 2020.

Possono accedere alle agevolazioni coloro che intendono trasferire in Sicilia nelle zone montane la sede legale e operativa della loro attività.

*Art. 6 "scenario A"*

*Norma finanziaria*

Con decreto dell'Assessore all'Economia e dell'Assessore alle Attività produttive entro trenta giorni dalla emanazione della presente Legge sarà individuato il prevedibile impegno finanziario richiesto e la relativa copertura.

*Art. 6 "scenario B"*

*Norma finanziaria*

L'operatività della presente Legge obiettivo è condizionata e subordinata alla definizione dei rapporti finanziari tra lo Stato e la Regione Siciliana che individuerà le risorse finanziarie da destinare a questa misura di politica economica.

*Art. 7*

*Norma finale*

Con decreto del Presidente della Regione, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente Legge, saranno determinati le disposizioni applicative della presente Legge.

La presente Legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione Siciliana.